



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA BOCCEA 590"**

Distretto XXVI - Municipio XIII - Via Boccea, 590 - 00166 Roma

Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N

Tel. 06/61568029 - Peo : [rmic84400n@istruzione.it](mailto:rmic84400n@istruzione.it) Pec : [rmic84400n@pec.istruzione.it](mailto:rmic84400n@pec.istruzione.it)  
[www.icviaboccea590.edu.it](http://www.icviaboccea590.edu.it)

ATUTTO IL PERSONALE

**OGGETTO: Divieto assunzione e somministrazione bevande alcoliche sui luoghi di lavoro.**

Si riporta la seguente integrazione alle disposizioni di sicurezza:

Ai sensi della Legge 30 marzo 2001, n. 125 è vietata l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche anche tra coloro che svolgono l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. È pertanto possibile l'attivazione di controlli mirati ai sensi della normativa in vigore, effettuato o dal Medico Competente o dai medici del lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Si ricordano i rischi correlati all'assunzione di alcool:

- l'assunzione di alcolici è un rischio aggiuntivo, di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone;
- costituisce aumento del rischio di infortuni sul lavoro, rischio che aumenta in maniera direttamente proporzionale ai livelli di alcolemia ed aumenta in maniera notevole soprattutto in situazioni di alcolemia elevata;
- si ribadisce l'importanza di mantenere elevati livelli di attenzione, incompatibili con l'assunzione di alcool, al fine di garantire la sorveglianza.

L'eventuale riscontro di un'alcolemia positiva comporterà un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio a seguito della formulazione del giudizio di non idoneità temporanea formulato dal medico competente; si ricorda che il tasso consentito nella scuola è 0. Si sconsiglia pertanto di prevedere l'assunzione di alcool almeno otto ore prima dell'inizio dell'orario di lavoro.

Il medico competente o la ASL potranno provvedere alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l'esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, per tutti i lavoratori o a campione, con documentazione dei risultati ottenuti.

Anche in assenza di rilievo alcolemico, il lavoratore che presenta i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione acuta da alcool, per principio di precauzione deve essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio, almeno sino alla giornata successiva.

Il D.S. Prof.ssa Ermenegilda Esposito

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)